

# *Associazione Sindacale Libera Rappresentanza dei Militari*



*Convocazione del 27 febbraio 2019 in Roma*

*Relazione per la Commissione Difesa della Camera dei Deputati*

*A cura del Segretario Generale Dr. Marco Volano*



*Illustre Presidente, Onorevoli Commissari e gentili convenuti,*

Analizzate le proposte di legge 875 e 1060 per le quali si osservano aspetti positivi, va rilevato che le stesse si differenziano sostanzialmente due approcci differenti al tema, facendo propendere alla scelta, anche considerati i tempi ristretti, quale piattaforma di confronto la proposta numero 875 integrata dal sistema elettorale previsto dalla pdl 1060

*Andando ai testi di legge depositati:*

la proposta di legge 875 appare quale piattaforma che va nella giusta direzione, purtuttavia, occorrono, a nostro avviso, necessariamente integrazioni e varianti al fine di dotare i sindacati dei militari di maggiori strumenti per la tutela del personale, seppur in un'ottica di bilanciamento degli interessi.

Entrando subito nel merito delle questioni, si rappresenta la piena condivisione di quanto previsto agli articoli: 1 – 3 – 6 – 9 – 10 – 12 – 15 – 16

*Per quanto riguarda le integrazioni chiediamo che:*

in merito alle strutture ad uso delle Associazioni Sindacali nazionali e di base, sia oltremodo specificato l'uso gratuito di queste strutture e il supporto di adeguate segreterie che possano dare ausilio ai sindacati di base in merito al diritto di essere informati sulle materie di competenza. Per il punto si osservi che:

La sentenza n. 120/2018 della Corte Costituzionale mette, in merito al diritto sindacale, sullo stesso piano CEDU e carta Sociale Europea.

La Carta Sociale Europea al punto 28 della parte I stabilisce che:

*I rappresentanti dei lavoratori nell'impresa hanno diritto ad una tutela contro gli atti suscettibili di recar loro pregiudizio e devono poter avvalersi di adeguate strutture per esercitare le loro funzioni.*

Per quanto concerne la normativa interna vi è l'art. 906 del D.p.r.90/2010 che al comma 1 dispone:

*Presso ciascun consiglio intermedio, centrale e le sue articolazioni di Forza armata o Corpo armato sono costituite segreterie permanenti idonee e adeguate a garantire tutte le attività relative al funzionamento della rappresentanza.*

La Legge 121/81 infine, all'art. 92 alla voce "Disponibilità di spazi murali e di locali per attività Sindacali" si prevede che negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato è concesso alle varie organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per affissioni varie e che a ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è altresì concesso, nella sede centrale, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale (integrazione al c. 3 art.2)

La seconda integrazione attiene sia alle materie di competenza che a quelle ricondotte alla **contrattazione**

Nel curare la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi del personale rappresentato è opportuno a che vengano fissate fin da adesso, dalla presente proposta di legge alcune delle materie da affidare alla contrattazione di primo e secondo livello. Nella fattispecie le materie contemplate già per i corpi di Polizia ad ordinamento civile di cui al decreto legislativo n. 195/95, demandando all'emanazione del Regolamento di attuazione di cui all'art. 17 comma 1 le ulteriori materie, tra quelle indicate all'articolo 2 comma 4, per le quali le iniziative delle amministrazioni siano obbligatoriamente sottoposte alla negoziazione con i sindacati dei militari.

Fra le materie di trattazione di cui all'articolo 2 comma 4 si chiede di ampliare la portata delle competenze alle materie di cui alle **lettere r) s) t) e u)**, demandandone a successiva valutazione l'obbligatorietà o meno della negoziazione ai sensi del richiamato articolo 17 comma 1.

Nella fattispecie, alla lettera **u)**, ovvero **l'impiego del personale**, viene previsto che la trattazione della materia non debba interferire con la direzione dei servizi o con lo svolgimento dei compiti operativi. (locuzione questa, richiamata dalla legge 121 per quanto concerne le polizie ad ordinamento civile).

5

Per quanto riguarda invece l'articolo 5 comma 4, altro argomento sul quale si è dibattuto, occorre, a nostro avviso **necessariamente** intervenire.

Come emerge dai testi in esame, vi sono valutazioni inerenti la peculiarità propria dello status di militare e i compiti istituzionali demandati all'Amministrazione Difesa che impongono un'oculata individuazione delle materie da sottoporre alla trattazione dei sindacati.

Se pur vero determinate limitazioni appaiono coerenti con la tutela ed i principi cardini dell'organizzazione militare, altre appaiono estremamente generiche e penalizzanti per la concreta azione di tutela degli interessi dei cittadini in uniforme.

Escludere "tout court" dalle competenze di trattazione materie quali l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale e all'impiego del personale, non solo equivarrebbe ad un passo indietro rispetto alle materie che già i delegati delle rappresentanze militari hanno trattato nel tempo ma rischierebbe di compromettere il senso stesso del provvedimento in esame avvalorando la tesi di chi sostiene l'inutilità di un sindacato che non possa trattare su taluni aspetti fondamentali nel rapporto di lavoro.

Purtuttavia, nella considerazione che la locuzione richiamata dalle norme che regolano l'incidenza dei sindacati di Polizia ad ordinamento civile, ovvero l'impossibilità di trattare materie ove "questo interferisca con la direzione dei servizi o con lo svolgimento dei compiti operativi", non possa essere giudicata quale sufficiente garanzia da questa onorevole Commissione, si propone, in sub-ordine la formulazione del sopra richiamato comma 4 escludendo, per le materie in parola, la competenza del Sindacato ma circoscrivendone, a garanzia del giusto bilanciamento degli interessi, la portata preclusiva in tal senso.

Segue formulazione:

4. E' esclusa dalla competenza dei sindacati dei militari la trattazione delle materie attinenti:

a) L'ordinamento, ove questa attinga alle strutture di comando e controllo di Forza armata e interforze, con l'attribuzione dei compiti d'istituto, l'articolazione e la struttura organizzativa gerarchicamente pre-ordinata.

b) L'addestramento e le operazioni, fatti salvi i riflessi logistico-amministrativi di cui agli artt. 2 e 4

c) il settore logistico-operativo, per quanto attiene la movimentazione di personale e materiali in riferimento al dispiegamento delle forze atte all'assolvimento dei compiti d'istituto;

d) al rapporto gerarchico-funzionale, con riferimento al rapporto fra le diverse articolazioni funzionali ed il vertice politico-militare non che alle norme che disciplinano il rapporto gerarchico e l'esecuzione degli ordini.

e) all'impiego del personale, fatte salve le competenze di cui agli artt. 2 e 4, ove questo interferisca con la direzione dei servizi o con lo svolgimento dei compiti operativi.

Noi crediamo, dopo un'attenta ricognizione delle norme in materia, che le sopra esplicitate precisazioni, costituiscono più che adeguata garanzia di tutela per il funzionamento ed i compiti di istituto che le FF. AA. sono chiamate a compiere, producendo, nel contempo, contemperato bilanciamento con le esigenze di trattazione proprie di un sindacato, D'altronde, l'esperienza delle sigle sindacali delle Polizie di Stato, ove tante risultano le similitudini in termini di disposizioni, ordini ed impiego del personale, hanno dimostrato nel tempo di non produrre nessun corto circuito con i compiti assegnati.

In merito alle rappresentanze di base si chiede di lasciare alla libera gestione dei sindacati militari l'organizzazione e la gestione tramite le proprie sezioni costituite all'interno dei reparti o corpi.

Qualora questa spettabile Commissione reputi voler comunque perseguire il modello rappresentativo simile a quello delle R.S.U. occorrerà apportare alcune fondamentali modifiche che rendano perseguibile, sostenibile e duratura la costituzione e l'attività dei sindacati dei militari nazionali e di base.

La presentazione delle relative liste presso i reparti o corpi armati individuati dai regolamenti di cui all'articolo 17. andrebbe, a nostro avviso, demandata ai sindacati dei militari costituiti. Del resto, il testo in esame, fissando già i principi ai quali le associazioni sindacali si devono uniformare ovvero, la rappresentazione di tutte le categorie e di ciascun sesso, prevede l'emanazione di un regolamento che possa disciplinare il sistema elettorale, il numero dei seggi e le condizioni necessarie a che un sindacato possa presentare la propria lista.

7

Si chiede di apportare alcune integrazioni che contribuiscano a definire, in modo maggiormente pregnante, il carattere sindacale, democratico e collegiale: (all'art. 7 vengono proposti i commi 2, 3, 4, 5).

Tali principi si ritengono necessariamente ascrivibili per il tramite della presente fonte primaria.

Il sistema elettorale delle rappresentanze di base di cui alla proposta di legge 1060 appare funzionale ed integralmente richiamabile alla presente proposta di legge. La sua formulazione, trasfusa al comma 6) valorizza il concetto del sistema elettorale per il tramite della presentazione di apposita lista, cristallizzando il principio.

8

Si chiede, con la proposta emendativa all'articolo 8, di disciplinare la possibilità di presentare apposite liste da parte dei soli sindacati militari. Inoltre, prevede fin dalla stesura delle liste elettorali, l'obbligo di una proposta multi categoria che favorita la partecipazione del genere femminile

11

In merito all'uso gratuito di sale o stanze adibite all'attività sindacale si propone apposita integrazione all'articolo 11 del disposto normativo.

Occorre prevedere inoltre, a che la designazione del Presidente venga stabilita da un regolare procedimento elettorale interno richiamato dalle norme statutarie o dispositive dei Sindacati militari cui i militari aderiscono o, eventualmente, dal Regolamento di cui all'art. 17

13  
Un chiaro elemento di riflessione va posto sulla questione della frammentazione sindacale. Invero, se per un verso la pluralità di soggetti arricchisce e diversifica le istanze, d'altro canto rende ostico il perseguimento di obiettivi sistemici. Diverse sensibilità date da obiettivi avvolte speculari finiscono per produrre accordi al ribasso che possono non raggiungere i fini prefissati.

Un incentivo all'integrazione piuttosto che all'aggregazione dei corpi intermedi appare funzionale al ridimensionamento del disgregamento rappresentativo.

La proposta che si chiede di valutare all'articolo 13 mira a mantenere al 7 per cento la soglia delle future confederazioni diminuendo di fatto il numero dei soggetti maggiormente rappresentativi senza per questo penalizzare la nascita la collocazione e l'operatività delle realtà sindacali periferiche o singole **da attestare** dunque al 5 per cento.

14  
Per quanto concerne il rapporto con gli enti locali, di cui all'articolo 14 si ritiene che, al fine di intraprendere iniziative in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, sia data facoltà anche alle associazioni sindacali e di base di **promuoverle** nei confronti dell'amministrazione ovvero che tale iniziativa possa essere generata anche dalle associazioni sindacali.

17  
In merito alla stesura dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 17 si chiede di prevedere l'attivazione di un tavolo tecnico interministeriale con le associazioni sindacali già riconosciute e la partecipazione di una delegazione del Co.Ce.R. Interforze.

In riferimento, infine alle norme transitorie, coerentemente con quanto argomentato in merito all'art. 13 comma 1, si suggerisce una percentuale minima rappresentativa diversa per l'opzione della confederazione di stessa Forza armata, ed al contempo, prevedere che la soglia per i sindacati sia prevista in via transitoria al **4 per cento**.

19  
In ultimo, nella considerazione del fatto che la rappresentanza militare viene richiamata dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 sotto diversi aspetti, ivi compresi quelli della disciplina, se ne suggerisce la ricognizione.

## PROPOSTE DI LEGGE 875 e 1060

**Analizzate le p.d.l. 875 e 1060 per le quali si rilevano aspetti positivi, le stesse si differenziano sostanzialmente approssimando due approcci differenti al tema che fanno propendere alla scelta, anche considerati i tempi ristretti, quale piattaforma di confronto, la proposta numero 875, integrata tramite la proposizione del comma 6) all'articolo 7, dal sistema elettorale proposto al pari articolo dalla pdl 1060**

### Art. 1.

#### (Diritto di associazione sindacale)

PROPOSTA DI LEGGE 875

NOVELLATO

RAZIONALE

//////

Nulla da rilevare o suggerire

### Art. 2.

#### (Diritto di riunione e campo d'azione)

PROPOSTA DI LEGGE 875

NOVELLATO

RAZIONALE

[...omissis...]

3. Sono autorizzate riunioni, ai sensi del comma 1, durante l'orario di servizio nel limite di dodici ore annue, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte delle rappresentanze unitarie di base. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

È vietato limitare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle attività sindacali e di verifica previste dalla normativa vigente; i comandanti o i responsabili di unità devono garantire il rispetto del diritto sindacale di riunione.

4. I sindacati dei militari curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentanti nelle seguenti materie:

[...omissis...]

3. Sono autorizzate riunioni, ai sensi del comma 1, durante l'orario di servizio nel limite di dodici ore annue, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte delle rappresentanze unitarie di base. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

Presso le strutture, di Forza armata o Corpo armato, di vertice e periferiche, sono costituite le segreterie permanenti, idonee ed adeguate a garantire tutte le attività relative al funzionamento dei sindacati militari e delle rappresentanze sindacali di base.

A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è altresì concesso, nelle sedi centrali, e presso i comandi di vertice, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità

La sentenza n. 120/2018 della Corte Costituzionale mette, in merito al diritto sindacale, sullo stesso piano CEDU e

carta Sociale Europea.

La Carta Sociale Europea al punto 28 della parte I dispone a che:

*I rappresentanti dei lavoratori nell'impresa hanno diritto ad una tutela contro gli atti suscettibili di recar loro pregiudizio e devono poter avvalersi di adeguate strutture per esercitare le loro funzioni.*

Per quanto concerne la normativa interna vi è l'art. 906 del D.p.r.90/2010 che al comma 1 dispone:

*1. Presso ciascun consiglio intermedio, centrale e le sue articolazioni di Forza armata o Corpo armato sono costituite segreterie permanenti idonee e adeguate a garantire tutte le attività relative al funzionamento della rappresentanza.*

La Legge 121/81 infine, all'art. 92 sotto la voce

"Disponibilità di spazi murali e di locali per attività sindacali" prevede che:

<p>a) il trattamento economico, fondamentale e accessorio, quello per lavoro straordinario e quello di missione e di trasferimento, i trattamenti relativi alla previdenza pubblica e alla previdenza integrativa, il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;</p> <p>b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;</p> <p>c) il congedo ordinario e straordinario;</p> <p>d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;</p> <p>e) i permessi brevi per esigenze personali;</p> <p>f) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;</p> <p>g) i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, nonché i criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale;</p> <p>h) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;</p> <p>i) l'orario di lavoro obbligatorio e i criteri per la modulazione dell'orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio;</p> <p>l) la disciplina generale in materia di alloggi e di concessioni e dei relativi livelli qualitativi;</p> <p>m) le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari;</p> <p>n) i criteri per la mobilità del personale;</p> <p>o) la vigilanza sulle modalità di applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;</p> <p>p) i processi di ristrutturazione e di riorganizzazione di enti e reparti e di dismissione</p>	<p><b>obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali.</b></p> <p>È vietato limitare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle attività sindacali e di verifica previste dalla normativa vigente; i comandanti o i responsabili di unità devono garantire il rispetto del diritto sindacale di riunione.</p> <p><b>2.</b> I sindacati dei militari curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentanti nelle seguenti materie:</p> <p>a) il trattamento economico, fondamentale e accessorio, quello per lavoro straordinario e quello di missione e di trasferimento, i trattamenti relativi alla previdenza pubblica e alla previdenza integrativa, il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;</p> <p>b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;</p> <p>c) il congedo ordinario e straordinario;</p> <p>d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;</p> <p>e) i permessi brevi per esigenze personali;</p> <p>f) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;</p> <p>g) i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, nonché i criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale;</p> <p>h) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;</p> <p>i) l'orario di lavoro obbligatorio e i criteri per la modulazione dell'orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio;</p> <p>l) la disciplina generale in materia di alloggi e di concessioni e dei relativi livelli qualitativi;</p>	<p><i>Negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato è concesso alle varie organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui e' generalmente ammesso il pubblico.</i></p> <p><i>A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è altresì concesso, nella sede centrale, l'uso gratuito di un locale da attribire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali.</i></p> <p>Nel curare la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi del personale rappresentato è opportuno a che le materie di cui alle lettere da a) ad h) del comma 4 articolo 2, già previste per i corpi di Polizia ad ordinamento civile dal decreto legislativo n. 195/95 venga, individuata e sancita dal presente disegno di legge, demandando, all'emanazione del Regolamento d'attuazione di cui all'art. 17 comma 1 le ulteriori materie, tra quelle indicate all'articolo 2, comma 4, dalla lettera l) alla lettera t) per le quali le iniziative delle amministrazioni siano obbligatoriamente sottoposte alla negoziazione con i sindacati dei militari.</p>
---	---	---



<p>di infrastrutture che incidono sull'utilizzazione e sulla mobilità del personale;</p> <p>q) le attività di assistenza fiscale e di consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali, anche attraverso convenzioni con organizzazioni preposte ad erogare i relativi servizi.</p> <p>5. I sindacati dei militari, in relazione alle materie di cui al comma 4, possono presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da essi eventualmente ritenute opportune; possono stipulare accordi nazionali quadro con le amministrazioni dello Stato; possono essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti; possono chiedere di essere ricevuti dai Ministri competenti, dagli organi di vertice delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, dai rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni locali. Possono inoltre intrattenere rapporti con organismi che svolgono analoghe attività in altri Stati membri dell'Unione europea, con associazioni professionali nazionali, con associazioni di militari in servizio o in congedo o di pensionati e con le altre organizzazioni aventi finalità professionali o culturali, nonché con le organizzazioni sindacali del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile.</p>	<p>m) le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari;</p> <p>n) i criteri per la mobilità del personale;</p> <p>o) la vigilanza sulle modalità di applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;</p> <p>p) i processi di ristrutturazione e di riorganizzazione di enti e reparti e di dismissione di infrastrutture che incidono sull'utilizzazione e sulla mobilità del personale;</p> <p>q) le attività di assistenza fiscale e di consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali, anche attraverso convenzioni con organizzazioni preposte ad erogare i relativi servizi.</p> <p>r) I criteri di massima per la progressione di carriera verticale e orizzontale.</p> <p>s) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;</p> <p>t) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;</p> <p>u) l'impiego del personale ove questo non interferisca con la direzione dei servizi o con lo svolgimento dei compiti operativi.</p> <p><b>5)</b> le materie di cui al precedente comma 4, lett. a); b); c); d); e); f); g); h); i), sono oggetto di contrattazione,</p>	<p>Fra le materie di trattazione di cui all'articolo 2 comma 4 si chiede di ampliare la portata delle competenze alle materie di cui alle lettere r) s) t) u), demandandone a successiva valutazione sull'obbligatorietà della negoziazione ai sensi dell'articolo 17 comma 1.</p>
--	---	--

Art. 3.

*(Finanziamento dei sindacati dei militari e trasparenza dei bilanci)*

PROPOSTA DI LEGGE 875

NOVELLATO

RAZIONALE



/ / / / / / / / / /

///////

Nulla da rilevare o suggerire

**Art. 4.**

*(Obblighi delle amministrazioni ministeriali)*

**PROPOSTA DI LEGGE 875**

NOVELLATO

RAZIONALE

1. Le amministrazioni del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicano ai sindacati dei militari ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego con il personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del corpo di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare.

2. Con i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1, sono individuate le materie, tra quelle indicate all'articolo 2, comma 4, per le quali le iniziative delle amministrazioni di cui al presente comma sono obbligatoriamente sottoposte alla negoziazione con i sindacati dei militari.

1. Le amministrazioni del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicano ai sindacati dei militari ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego con il personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del corpo di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare.

2. Con i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1, sono individuate le materie, tra quelle indicate all'articolo 2, comma 4, **dalla lettera l) alla lettera n)** per le quali le iniziative delle amministrazioni di cui al presente comma sono obbligatoriamente sottoposte alla negoziazione con i sindacati dei militari.

**Art. 5.**

*(Principi generali in materia di sindacati dei militari)*

**PROPOSTA DI LEGGE 875**

NOVELLATO

RAZIONALE

[...omissis...]

4. È esclusa dalla competenze dei sindacati dei militari la trattazione delle materie atinenti all'ordinamento, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale e all'impiego del personale.

[...omissis...]

4. È esclusa dalla competenza dei sindacati dei militari la trattazione delle materie atinenti:

**l) l'ordinamento, ove questa attenga alle strutture di comando e controllo di Forza armata e interforze, con l'attribuzione dei compiti d'isituto, l'articolazione e la struttura organizzativa gerarchicamente pre-ordinata.**

Come emerge dai testi in esame, vi sono valutazioni inerenti la peculiarità propria dello status di militare e i compiti istituzionali demandati all'Amministrazione Difesa che impongono un'oculata individuazione delle materie da sottoporre alla trattazione dei sindacati. Se pur vero determinate limitazioni appaiono coerenti con la tutela cd i principi cardini dell'organizzazione militare, altri appaiono estremamente penalizzanti per la



<p>5. Le cariche rappresentative e direttive previste dagli statuti dei sindacati dei militari sono riciperte esclusivamente da personale in attività di servizio.</p>	<p><b>b)</b> l'addestramento e le operazioni, fatti salvi i riflessi logistico-amministrativi di cui agli artt. 2 e 4</p> <p><b>c)</b> il settore logistico-operativo, per quanto attiene la movimentazione di personale e materiali in riferimento al dispiegamento delle forze atte all'assolvimento dei compiti d'istituto;</p> <p><b>d)</b> al rapporto gerarchico-funzionale, con riferimento al rapporto fra le diverse articolazioni funzionali ed il vertice politico-militare non che alle norme che disciplinano il rapporto gerarchico e l'esecuzione degli ordini.</p> <p><b>e)</b> all'impiego del personale, fatte salve le competenze di cui agli artt. 2 e 4, ove questo interferisca con la direzione dei servizi o con lo svolgimento dei compiti operativi.</p> <p>5. Le cariche rappresentative e direttive previste dagli statuti dei sindacati dei militari sono riciperte esclusivamente da personale in attività di servizio.</p>	<p>concreta azione di tutela degli interessi dei cittadini in uniforme.</p> <p>Escludere "tout court" dalle competenze di trattazione le materie di cui all'articolo 5 comma 4, non solo equivarrebbe ad un passo indietro rispetto alle materie che i delegati delle rappresentanze militari hanno trattato nel tempo ma rischierebbe di compromettere il senso stesso del provvedimento in esame avvalorando la tesi di chi sostiene l'inutilità di un sindacato che non possa trattare su taluni aspetti fondamentali nel rapporto di lavoro.</p> <p>Purtuttavia, nella considerazione che la locuzione richiamata dalle norme che regolano l'incidenza dei sindacati di Polizia ad ordinamento civile, ovvero l'impossibilità di trattare materie ove "questo interferisca con la direzione dei servizi o con lo svolgimento dei compiti operativi", non è stata giudicata sufficiente garanzia, si propone la riformulazione del sopra richiamato comma 4 escludendo, per le materie in parola, la competenza del Sindacato e circoscrivendone, a garanzia del giusto bilanciamento degli interessi, la portata preclusiva.</p>
<p><b>Art. 6.</b> <i>(Rappresentanze unitarie di base)</i></p>		
<p><b>PROPOSTA DI LEGGE 875</b></p> <p>///////</p>	<p>NOVELLATO</p> <p>////////////////////</p>	<p><b>RAZIONALE</b></p>
<p><b>Art. 7.</b> <i>(Modalità di elezione dei delegati delle rappresentanze unitarie di base)</i></p>		
<p><b>PROPOSTA DI LEGGE 875</b></p>	<p>NOVELLATO</p>	<p><b>RAZIONALE</b></p>
<p>1. I delegati delle rappresentanze unitarie di base sono eletti nell'ambito dei comandi al livello stabilito per ciascuna Forza armata e corpo con le modalità previste dai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1.</p>	<p><b>1)</b> I delegati delle rappresentanze sindacali di base sono eletti nell'ambito dei comandi al livello stabilito per ciascuna Forza armata e corpo con le modalità previste dai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1.</p>	<p>In merito alle rappresentanze di base si chiede di apportare alcune modifiche ed integrazioni che contribuiscano a definirne, in modo maggiormente pregnante, il carattere sindacale, democratico e collegiale: (art. 7 commi 2, 3, 4, 5).</p>

	<p><b>21</b> L'insieme dei delegati eletti di cui al comma 1 formano il Comitato sindacale di base che è organo collegiale e si esprime a maggioranza sulle materie di precipua competenza.</p> <p><b>22</b> Il Comitato di cui al precedente comma 2 partecipa alle trattative in veste di soggetto unitario di natura elettiva che rappresenta i lavoratori, assume le proprie decisioni a maggioranza, la posizione del singolo componente è rilevante solo all'interno dello stesso Comitato.</p> <p><b>23</b> L'Amministrazione non può attuare alcun condizionamento sul processo organizzativo e decisionale interno finalizzato ad esprimere le proprie posizioni né può esprimere pareri sulle stesse in caso di divergenze interne, trattandosi di atti endosindacali di stretta pertinenza del Comitato nel suo complesso.</p> <p><b>24</b> Il Comitato sindacale di base adotta un proprio regolamento interno di organizzazione.</p> <p><b>25</b> L'elezione dei delegati delle rappresentanze unitarie di base avviene con il sistema elettorale proporzionale puro, con voto di lista e con l'espressione di preferenze pari a un massimo di un terzo degli eletti.</p>	<p>Tali principi si ritengono necessariamente ascrivibili alle nascenti rappresentanze sindacali di base, per il tramite della presente fonte primaria.</p> <p>Il sistema elettorale delle rappresentanze di base di cui alla proposta di legge 1060 appare funzionale ed integralmente richiamabile alla presente proposta di legge. La sua formulazione, trasfusa al comma 6) valorizza il concetto del sistema elettorale per il tramite della presentazione di apposita lista, cristallizzando il principio.</p>
<p>Art. 8. <i>(Propaganda elettorale)</i></p>		
<p><b>PROPOSTA DI LEGGE 875</b></p>	<p><b>NOVELLATO</b></p>	<p><b>RAZIONALE</b></p>
<p>1. La propaganda elettorale e la presentazione dei candidati sono disciplinate con le modalità previste dai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1.</p>	<p><b>11.</b> La propaganda elettorale e la presentazione delle liste dei candidati sono disciplinate con le modalità previste dai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1.</p> <p><b>2</b> Le liste di cui al comma 1 possono essere presentate dai sindacati militari, che abbiano ottenuto l'assenso ministeriale, e composte dal personale in servizio presso i comandi delle</p>	<p>Si chiede di disciplinare la possibilità di presentare apposite liste da parte dei soli sindacati militari</p>

	<p>unità o dei reparti interessati ai procedimenti elettorali.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Le liste di cui al comma 2 devono, pena l'annullamento delle stesse, essere rappresentative di tutte le categorie e ruoli presenti di cui al seggio competente il rispettivo Comando, e contenere almeno una candidata di genere femminile ove disponibile.</p>	<p>Occorrerebbe, a nostro avviso, incentivare ulteriormente all'atto della stesura delle liste elettorali, una proposta multi categoria alta, a favorire la partecipazione di genere</p>
<p><b>Art. 9.</b> <i>(Tutela e diritti)</i></p>		
<p><b>PROPOSTA DI LEGGE 875</b></p>	<p>NOVELLATO</p>	<p>RAZIONALE</p>
<p>////////////////</p>	<p>////////////////</p>	<p>Nulla da rilevare o suggerire</p>
<p><b>Art. 10.</b> <i>(Autorizzazioni ministeriali e distacchi sindacali)</i></p>		
<p><b>PROPOSTA DI LEGGE 875</b></p>	<p>NOVELLATO</p>	<p>RAZIONALE Nulla da rilevare o suggerire</p>
<p><b>Art. 11.</b> <i>(Convocazione delle rappresentanze unitarie di base)</i></p>		
<p><b>PROPOSTA DI LEGGE 875</b></p>	<p>NOVELLATO</p>	<p>RAZIONALE</p>
<p>1. Le rappresentanze unitarie di base sono convocate almeno una volta al mese. 2. Le convocazioni delle riunioni delle rappresentanze unitarie di base sono comunicate con tre giorni di anticipo dal presidente della rappresentanza unitaria di base competente al rispettivo comando, che adotta le necessarie misure logistiche e amministrative volte a garantirne il regolare svolgimento, salvo che non ricorrano eccezionali circostanze di servizio tali da impedire lo svolgimento della riunione; tali circostanze devono essere espressamente</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Le rappresentanze unitarie di base sono convocate almeno una volta al mese e si riuniscono nei locali preventivamente destinati a tal uso e messi a disposizione per le attività sindacali.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Le convocazioni delle riunioni delle rappresentanze unitarie di base sono comunicate con tre giorni di anticipo dal presidente eletto, secondo le norme dispersive dei rispettivi Sindacati, al rispettivo comando, che adotta le necessarie misure logistiche e amministrative volte a garantirne il regolare svolgimento, salvo che non</p>	<p>Un disposto normativo integrato in tal senso disciplina l'uso gratuito di sale o stanze adibite all'attività sindacale.</p> <p>Occorre prevedere a che la designazione del Presidente venga stabilita da un regolare procedimento elettorale interno ispirato alle norme statutarie o dispersive dei Sindacati militari cui i militari aderiscono.</p>

<p>motivale con dimostrazione del loro carattere oggettivo.</p> <p>3. Le rappresentanze unitarie di base hanno facoltà di chiedere, qualora lo ritengano utile, che alle proprie riunioni o alle proprie assemblee di base partecipino esponenti dei sindacati dei militari, previa comunicazione al comandante competente.</p>	<p>ricorrano eccezionali circostanze di servizio tali da impedire lo svolgimento della riunione; tali circostanze devono essere espressamente motivate con dimostrazione del loro carattere oggettivo.</p> <p>3. Le rappresentanze unitarie di base hanno facoltà di chiedere, qualora lo ritengano utile, che alle proprie riunioni o alle proprie assemblee di base partecipino esponenti dei sindacati dei militari, previa comunicazione al comandante competente.</p>	
<p><b>Art. 12.</b> <i>(Assemblea di base)</i></p>		
<p><b>PROPOSTA DI LEGGE 875</b></p> <p>///////</p>	<p>NOVELLATO</p> <p>////////////////////</p>	<p>RAZIONALE</p> <p>Nulla da rilevare o suggerire</p>
<p><b>Art. 13.</b> <i>(Procedure di negoziazione)</i></p>		
<p><b>PROPOSTA DI LEGGE 875</b></p> <p>I sindacati dei militari che nelle elezioni delle rappresentanze unitarie di base hanno conseguito, anche come confederazione di sindacati della stessa Forza armata o corpo, almeno il 7 per cento dei voti a livello nazionale negoziano con gli organi competenti la definizione e il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego del personale rappresentato secondo la normativa vigente e il contratto nazionale.</p> <p>2. È istituito presso i Ministeri di cui all'articolo 4, comma 1, un ufficio per le relazioni sindacali per l'attività di indirizzo e coordinamento.</p>	<p>II. I sindacati dei militari che nelle elezioni delle rappresentanze unitarie di base hanno conseguito, in ambito alla stessa Forza armata o Corpo almeno il 5 per cento dei voti ovvero il 7 per cento dei voti a livello nazionale se trattasi di confederazione di sindacati della stessa Forza armata o corpo, negoziano, con gli organi competenti, la definizione e il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego del personale rappresentato secondo la normativa vigente e il contratto nazionale.</p> <p>2. È istituito presso i Ministeri di cui all'articolo 4, comma 1, un ufficio per le relazioni sindacali per l'attività di indirizzo e coordinamento.</p>	<p>RAZIONALE</p> <p>Un chiaro elemento di riflessione va posto sulla questione della frammentazione sindacale. Invero, se per un verso la pluralità di soggetti arricchisce e diversifica le istanze, d'altro canto rende ostico il perseguimento di obiettivi sistemici. Diverse sensibilità date da obiettivi avvolti speculari finiscono per produrre accordi al ribasso che possono non raggiungere i fini prefissati.</p> <p>Un incentivo all'integrazione piuttosto che all'aggregazione dei corpi intermedi appare funzionale al ridimensionamento del disgregamento rappresentativo.</p> <p>La proposta che si chiede di valutare mira a mantenere al 7 per cento la soglia delle future confederazioni diminuendo di fatto il numero dei soggetti maggiormente rappresentativi senza per questo penalizzare la nascita la collocazione e l'operatività delle realtà sindacali periferiche o singole da attestare al 5 per cento.</p>

			Tale soluzione proposta al fine di disincentivare il possibile proliferare incontrollato delle sigle sindacali va riaccordata con un ulteriore intervento atto ad arginare possibili usi distorti del fenomeno della così detta doppia tessera.
--	--	--	---

**Art. 14.**  
*(Competenze specifiche delle rappresentanze unitarie di base)*

<b>PROPOSTA DI LEGGE 875</b>	<b>NOVELLATO</b>	<b>RAZIONALE</b>
[...omissis...] 4. Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari, di cui al comma 4, lettera c), l'amministrazione competente concorda con i sindacati dei militari e con le rappresentanze unitarie di base la programmazione e lo sviluppo delle iniziative da intraprendere in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, redigendo programmi trimestrali.	[...omissis...] <del>4.</del> Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari, <del>di cui al comma 4, lettera e)</del> , l'amministrazione competente concorda, anche su specifica richiesta, con i sindacati dei militari e con le rappresentanze unitarie di base la programmazione e lo sviluppo delle iniziative da intraprendere in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, redigendo programmi trimestrali.	Il periodo espunto, così formulato non trova collocazione nel presente progetto di legge.  Si ritiene che al fine di intraprendere iniziative in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, sia data facoltà anche alle associazioni sindacali ed alle rappresentanze di base di promuoverle nei confronti dell'amministrazione.

**Art. 15.**  
*(Informazione e pubblicità)*

<b>PROPOSTA DI LEGGE 875</b>	<b>NOVELLATO</b>	<b>RAZIONALE</b>
///////	///////	Nulla da rilevare o suggerire

**Art. 16.**  
*(Informazione ai militari)*

<b>PROPOSTA DI LEGGE 875</b>	<b>NOVELLATO</b>	<b>RAZIONALE</b>
///////	///////	Nulla da rilevare o suggerire

**Art. 17.**  
*(Regolamenti di attuazione)*

--	--	--

<p><b>PROPOSTA DI LEGGE 875</b></p>	<p>NOVELLATO</p>	<p>RAZIONALE</p>
		<p>In merito ai regolamenti di attuazione si chiede di prevedere l'attivazione di un tavolo tecnico interministeriale con le associazioni sindacali</p>
<p><b>Art. 18.</b> <i>(Disposizioni transitorie e finali)</i></p>		
<p><b>PROPOSTA DI LEGGE 875</b></p>	<p>NOVELLATO</p>	<p>RAZIONALE</p>
<p><i>[...omissis...]</i> 3. In via transitoria, limitatamente alla prima elezione dei rappresentanti di base ai sensi del comma 2 del presente articolo, la quota percentuale di voti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al 5 per cento.</p>	<p><i>[...omissis...]</i> 3. In via transitoria, limitatamente alla prima elezione dei rappresentanti di base ai sensi del comma 2 del presente articolo, la quota percentuale di voti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta rispettivamente al 4 e al 7 per cento.</p>	<p>Coerentemente con quanto argomentato nel rationale di cui all'art. 13 comma 1 si suggerisce una percentuale diversa per l'opzione della confederazione di stessa Forza armata ed al contempo, prevedere che la soglia per i sindacati sia in via transitoria al 4 per cento</p>
<p><b>Art. 19.</b> <i>(Delega al Governo)</i></p>		
<p><b>PROPOSTA DI LEGGE 875</b></p>	<p>NOVELLATO</p>	<p>RAZIONALE</p>
<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di adeguarli a quanto disposto dalla medesima legge, in conformità ai principi e criteri direttivi da essa desumibili.</p>	<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modifiche al Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di adeguarli a quanto disposto dalla medesima legge, in conformità ai principi e criteri direttivi da essa desumibili.</p>	<p>In considerazione del fatto che la rappresentanza militare viene richiamata dal Regolamento sotto diversi aspetti ivi compresi quelli della disciplina, si suggerisce la ricognizione del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90</p>